

Via Piave, 157 - Tel/Fax 0941 911965 - 98077 CAPO D'ORLANDO (ME)
PEC: emiliano.amadore@avvocatipatti.it

STUDIO LEGALE

Avv. Emiliano Amadore

2883 / 2
Sentenza n. 119/2017 pubbl. il 24/01/2017
RG n. 145/2016

CRON.	
TIRASF.	€ 19W
L'UFF. GIUD.	

08 GIU. 2017

N° 119/2017 Trib. Lav.
145/16 Reg. Gen.
2883/2 Cron.

A. Amadore

TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa M.L.C. Amato all'udienza del 24.01.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa vertente tra: _____ nata a _____ e residente _____
_____ domiciliata in Capo d'Orlando via Piave 157 presso lo
studio dell'Avv. Emiliano Amadore

RICORRENTE

CONTRO

> ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo legale
rappresentante con l'avv. A. Cimmino,

RESISTENTE

OGGETTO: **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA ANNO 2012 E 2013**

All'udienza del 24.01.2017 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso R.G. n° 145/16 RG e 148/16 RG, riuniti, depositati in Cancelleria in data 21.01.2016 il
ricorrente adiva il Giudice del Lavoro chiedendo che venisse riconosciuto il suo diritto alla
corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e 2013.

A tal fine esponeva:

- che, avendo i requisiti richiesti, aveva presentato regolare domanda amministrativa, tendente al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e 2013;
- che, l'INPS liquidava la prestazione di cui sopra salvo richiederne la restituzione poiché la ricorrente non poteva far valere il requisito contributivo richiesto considerato che la stessa non risultava iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- che, il ricorso, successivamente proposto, non aveva sortito effetto.

Chiedeva, pertanto, che fosse riconosciuto e dichiarato il suo diritto alle prestazioni richieste, con conseguente condanna dell'INPS alla relativa corresponsione, con interessi e rivalutazione come per legge oltre all'accreditamento del summenzionato periodo di disoccupazione come contribuzione figurativa.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;

PREV. 3 - 356 - Documenti/Siciliano-pm-est-tribunale/patti/Studio Legale Patti
-Maurizio Trabucchi

Firmato Da: D'ANGELO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. ING CA 3 Serial#: 220676984e47176bfc84b2ee1b5ae



Si costituiva l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante eccependo l'infondatezza della domanda essendo stata la ricorrente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2011, 2012 e 2013. La causa veniva istruita documentalmente.

All'udienza odierna la causa veniva decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Contrariamente agli assunti dell'Istituto resistente, il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento del diritto alla disoccupazione agricola per l'anno 2012 e 2013.

Invero, il predetto ricorrente ha comprovato, mediante produzione documentale, il possesso dei requisiti richiesti.

L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, da parte dei competenti organi amministrativi, costituisce un accertamento dello status di lavoratore agricolo e rappresenta il presupposto necessario per la costituzione del rapporto tra INPS e i lavoratori stessi.

E' pacifico che, in caso di contestazione, da parte dell'INPS, dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la domanda giudiziale del lavoratore agricolo, volta al conseguimento della prestazione, integra un'azione di accertamento del diritto suddetto, con il conseguente onere, per il lavoratore ricorrente, di provare i fatti costitutivi.

In un contesto del genere, spetta, dunque, al lavoratore fornire prova precisa e rigorosa della sussistenza di tutti i requisiti necessari all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, primo fra tutti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso in esame, a seguito della documentazione versata in atti e in particolare dalla sentenza n. 2132/16, con la quale si dichiara il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011, 2012 e 2013 per 52 giornate annue, la ricorrente, ha dato prova della sussistenza del rapporto di lavoro.

Spetta, dunque, alla ricorrente l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2012 e 2013 nonché l'accreditamento come contribuzione figurativa.

L'INPS va quindi condannato al pagamento dell'indennità di disoccupazione per gli anni 2012 e 2013.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, debbono essere poste a carico dell'I.N.P.S. che deve essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi €. [] comprese le spese vive da distrarsi in favore dell'Avv. Emiliano Amadore che ha reso la prescritta dichiarazione.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [] contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato in Cancelleria il 21.01.2016, così provvede:

- 1) Dichiara il diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e 2013.
- 2) Condanna l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012 e 2013 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione e fino al soddisfo nei limiti e termini di cui alla L. 412/91.

- 3) Condanna l'INPS all'accreditamento in favore della ricorrente de periodo di disoccupazione di cui sopra come contribuzione figurativa;
- 4) Condanna, altresì, l'IN.P.S. al pagamento delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessivi €. oltre 15 % per spese generali sui compensi I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore del procuratore anticipatario, Avv. Emiliano Amadore,

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Patti, B 24.01.2017

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa M.L.C. Amato